

## **INFORMAZIONI GENERALI**

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. La frequenza del dottorato di ricerca, subordinatamente al parere favorevole del Tutor e all' autorizzazione del Collegio dei docenti, è compatibile esclusivamente con le seguenti attività:
  - tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
  - attività di didattica integrativa (con attività integrativa si intende l'insieme di compiti integrativi, sussidiari e complementari nei corsi di studio attivati dall'Ateneo: tutoraggio, esercitazioni) non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 40 ore all'anno in ciascun anno accademico senza oneri da parte dell'Università. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
  - cultori della materia nelle commissioni d'esame.
3. Limitate attività retribuite occasionali (max 100 ore per ciascun anno accademico) possono essere autorizzate dal Collegio dei Docenti, previa verifica da parte del Tutor della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell'assenza di conflitti di interesse con l'Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.

Le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Le attività retribuite per i **dottorandi con borsa**, pena la decadenza del godimento della borsa, **e per i dottorandi in congedo straordinario per motivi di studio** sono comunque incompatibili con:

- contratti di collaborazione di cui all'articolo 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
- svolgimento di attività di industria e commercio o attività libero professionale svolte con caratteristiche di sistematicità;
- ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA;
- contratti d'opera con pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**Per i dottorandi SENZA borsa** l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa retribuita sarà valutata avendo cura che non si determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.

**Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione**

4. I dottorandi hanno l'obbligo di:

a. frequentare le attività didattiche previste dai Corsi. Per le assenze può essere inviata anche una comunicazione per mail a: [ssds@unistrasi.it](mailto:ssds@unistrasi.it)

**In caso di mancata comunicazione le assenze verranno considerate NON giustificate.**

b. svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;

Le attività di ricerca effettuate fuori sede devono essere preventivamente approvate dal Tutor e autorizzate dal Coordinatore del Dottorato utilizzando la modulistica reperibile sul sito.

**Ogni attività di ricerca fuori sede, svolta nel periodo didattico, non autorizzata sarà considerata come assenza ingiustificata.**

c. sostenere le previste verifiche;

d. rispettare il Codice etico dell'Ateneo;

e. presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca e sulle attività della didattica.

5. I dottorandi possono fare richiesta, utilizzando la modulistica reperibile sul sito, di svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati previa approvazione del Tutor e autorizzazione del Coordinatore del Dottorato. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il tutori e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti.

6. L'iscrizione a un Corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di Dottorato presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele) a corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione.

Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.

7. A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale. La spesa sarà autorizzata dal Collegio dei docenti.

8. I dottorandi accedono alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.

9. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applicano le disposizioni vigenti, ex art. 12, comma 4 del D.M. n. 45/2013.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione – SSDS

Email : [ssds@unistrasi.it](mailto:ssds@unistrasi.it)

Tel. 0577240137/252